

Decreto esecutivo
concernente il tariffario per il controllo delle carni
 (del 10 ottobre 2007)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista l'Ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) del 23 novembre 2005,

d e c r e t a :

Generalità

Art. 1 ¹ Il presente decreto stabilisce le modalità di retribuzione dei veterinari ufficiali e di tassazione dei macelli in relazione al controllo delle carni.

Valore del punto

² Il valore del punto è fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità su proposta dell'Ordine dei veterinari e sentite le categorie professionali interessate.

Tariffe di ispezione

Art. 2 Per le ispezioni delle carni effettuate nel quadro delle macellazioni professionali, i controllori delle carni sono retribuiti secondo le seguenti tariffe unitarie di ispezione:

	Unità	Importo	
2.1 Controllo degli animali prima della macellazione			
- tassa base per visite al macello (art. 27 OMCC)	visite	punti	30.00
- tassa base per visite nell'azienda di provenienza (art. 28 OMCC)	visite	punti	30.00
- eventuale tempo di attesa al macello	ore	punti	80.00
- tori, buoi, vacche, manze, equini	capo	punti	8.00
- vitelli	capo	punti	4.00
- pecore, capre	capo	punti	3.00
- agnelli, capretti, suinetti	capo	punti	2.00
- suini, escl. scrofe e verri	capo	punti	3.00
- scrofe e verri	capo	punti	6.00
[1] 2.2 Controllo delle carni			
- tassa base per visite al macello	visite	punti	18.00
- tassa base per visite d'urgenza	visite	punti	30.00
- tori, buoi, vacche, manze, equini, scrofe e verri	capi	punti	7.00
- vitelli, pecore, capre	capi	punti	4.00
- suini (macelli senza linea di macellazione)	capi	punti	4.00
- suini (macelli con linea di macellazione)	capi	punti	3.00
- agnelli, capretti, suinetti	capi	punti	2.50
- selvaggina biungulata, cinghiali, cervi	capi	punti	4.00
- volatili da cortile, conigli domestici, tariffa oraria	ore	punti	80.00
- selvaggina da penna, lepri, tariffa oraria	ore	punti	80.00
- pesci	ore	punti	80.00
- lama, alpaca	capo	punti	8.00
- struzzi	ore	punti	80.00
[2] 2.3 Prelevamento di campioni			
- prelievi campioni per test BSE/TSE (programma ufficiale)	prelievi	punti	10.00
- prelievi campioni per test BSE/TSE (richieste private)	prelievi	punti	10.00
- prelievi campioni (esame batteriologico, sostanze estranee, altri prelievi ufficiali) incluso rapporto di prelevamento	prelievi	punti	10.00
- prelievi trichinosi	prelievi	punti	10.00
- prelievi trichinosi (massimo 10 campioni per pool)	pool	punti	20.00
2.4 Diversi			
- incarichi particolari su richiesta dell'Ufficio del veterinario cantonale	ore	punti	80.00
- trasferte	km	franchi	0.55
- spese postali		spese effettive	

Macellazioni casalinghe

Art. 3 Per le ispezioni di animali le cui carni non sono destinate alla messa in commercio, effettuate su richiesta del cliente, l'ispettore delle carni preleva l'onorario direttamente dal richiedente.

Notifica all'ufficio veterinario cantonale

Art. 4 I controllori delle carni trasmettono all'Ufficio del veterinario cantonale, entro il 10 del mese

successivo, la notifica mensile delle prestazioni effettuate, utilizzando il formulario ufficiale.

Tasse di ispezione

Art. 5 ¹L'Ufficio del veterinario cantonale riscuote le seguenti tasse di ispezione:

	Unità	Importo	
5.1 Controllo degli animali prima della macellazione			
- controllo secondo programma concordato organi di controllo (art. 27 OMCC)	visite	franchi	20.00
- ulteriori visite su richiesta del macello	visite	punti	30.00
- visite ante mortem nell'azienda di provenienza (art. 28 OMCC)	visite	punti	30.00
- fatturazione di eventuale tempo di attesa per visite esame ante mortem	ore	punti	80.00
[3] 5.2 Controllo delle carni			
- visite per controllo carni (visite semplici)	visite	franchi	20.00
- visite urgenza	visite	franchi	30.00
- tori, buoi, vacche, manze, equini	capi	punti	12.00
- vitelli	capi	punti	6.50
- pecore e capre	capi	punti	5.00
- agnelli, capretti, suinetti	capi	punti	3.00
- suini (macelli senza linea di macellazione)	capi	punti	5.00
- suini (macelli con linea di macellazione)	capi	punti	4.00
- scrofe e verri	capi	punti	6.00
- selvaggina biungolata, cinghiali, cervi	capi	punti	5.00
- volatili da cortile, conigli domestici, al capo	capi	franchi	0.20
- selvaggina da penna, lepri, al capo	capi	franchi	0.20
- pesci	ore	punti	80.00
- lama, alpaca	capo	punti	8.00
- struzzi	ore	punti	80.00

[4] 5.3 Prelevamento campioni e diversi			
- prelievi campioni per test BSE/TSE (richieste private)	prelievi	punti	10
- prelievi trichinosi	prelievi	punti	10
- prelievi trichinosi (massimo 10 campioni per pool)	pool	punti	20.00
- esami di laboratorio trichinellosi	esame	punti	30
- spese postali (richieste private)		spese effettive	

²L'Ufficio del veterinario cantonale può esigere dall'utente in mora con il pagamento di tasse d'ispezione fatturate in precedenza il pagamento anticipato delle tasse d'ispezione oppure il versamento di un adeguato importo a titolo di garanzia per le future ispezioni con la comminatoria che in caso di mancato pagamento le relative ispezioni saranno sospese.

Altre tasse

Art. 6 Per le prestazioni secondo l'art. 45, cpv. 2, lett. b - e Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), è prelevata la seguente tariffa oraria:

	Unità	Importo	
a) controlli che hanno provocato contestazioni:	ore	franchi	60.00
b) prestazioni e controlli speciali che non sono stati eseguiti d'ufficio e che hanno causato un onere eccedente la normale attività di controllo:	ore	franchi	60.00
c) autorizzazioni:	ore	franchi	60.00

Norme abrogate

Art. 7 Il Decreto esecutivo concernente il tariffario per l'ispezione delle carni del 22 dicembre 1998 è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 8 Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° ottobre 2007.

- [\[1\]](#) N. modificato dal DE 9.2.2010; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 55.
- [\[2\]](#) N. modificato dal DE 9.2.2010; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 55.
- [\[3\]](#) N. modificato dal DE 9.2.2010; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 55.
- [\[4\]](#) N. modificato dal DE 9.2.2010; in vigore dal 1.1.2010 - BU 2010, 55.